



Prefettura di Milano
Alle Segretarie Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Lombardia

COMUNE DI CASANOVA LONATI

- 5 APR. 2016

PROT. N. 592
Cat. 1.. Classe 6.. Prot.

Prot. n.

Milano, data del protocollo

- Al Signor Sindaco
del Comune di
TORRE D'ISOLA (PV)
- Al Signor Sindaco
del Comune di
SANTA GIULETTA (PV)
- Al Signor Sindaco
del Comune di
CASANOVA LONATI (PV)
- Alla Dott.ssa Maria Cristina Leone
c/o Comune di
TORRE D'ISOLA (PV)

OGGETTO: Presa d'atto della proroga della convenzione di segreteria tra i Comuni di Torre d'Isola, Casanova Lonati e Santa Giuletta (PV).

Per quanto di competenza si trasmette, in allegato, il decreto n. 55 in data 4 aprile 2016 di cui all'oggetto.

Il Vice Prefetto Aggiunto

(Massa)
[Signature]

MS



Prefettura di Milano

*Albo Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Lombardia*

Decreto n. 55

Milano, 4 aprile 2016

RICHIAMATO l'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997, in materia di convenzioni di segreteria;

VISTA la circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015 con la quale il Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali – ha revisionato il criterio di classificazione delle convenzioni di segreteria disciplinato dal Consiglio nazionale di amministrazione della soppressa Agenzia ritenendo che:

- in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del segretario convenzionato dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune capofila, il quale, nell'ambito della convenzione, procede alla nomina del segretario; fatta salva l'erogazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del C.C.N.L. di categoria;
- il segretario nominato titolare di una convenzione di segreteria dovrà comunque aver conseguito l'idoneità alla nomina presso il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione;

VISTA, altresì, la circolare prot. n. 3782 del 18.06.2015 con la quale il Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali –, in relazione al nuovo quadro organizzativo e regolativo recentemente delineatosi, ha fornito chiarimenti in relazione ai criteri utilizzabili per l'assegnazione del segretario in caso di scioglimento anticipato, scadenza, proroga o rinnovo di una convenzione di segreteria, osservando che:

- in ogni ipotesi di scadenza e/o scioglimento anticipato di una convenzione, il segretario possa conservare, ai sensi della deliberazione CdA nazionale n. 150/19999 e fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco, la titolarità del comune che ha effettuato la nomina anche nel caso in cui - nella attuale fase di passaggio tra due diversi criteri classificatori – appartenga ad una fascia professionale superiore rispetto a quella del Comune, stante il carattere cogente dell'art. 99 del D.Lvo 267/2000, più volte sottolineato dalla giurisprudenza civile ed amministrativa (cfr. cassazione civile, sezione lavoro, n. 7510 del 15.5.2012, TAR Umbria n. 1017 del 29.10.1998). in quest'ultimo caso, si ritiene che la facoltà di convenzionamento dell'ufficio di segreteria, in forza degli articoli 99, 100 del T.U. predetto, in combinato disposto con l'art. 98, non possa subire particolari limitazioni nella peculiare fattispecie connotata dall'appartenenza del segretario del comune convenzionato ad una fascia superiore rispetto a quella dell'amministrazione locale, ferma restando, per il resto, l'applicazione della circolare n. 485/2015 all'inizio richiamata;
- sono escluse da campo di applicazione della circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015 le classificazioni delle convenzioni di segreteria per le quali l'assegnazione del segretario sia avvenuta antecedentemente alla sua adozione;
- ogni ipotesi di proroga/rinnovo valga a definire un nuovo atto convenzionale, come tale soggetto al criterio classificatorio di cui alla predetta circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015;

RICHIAMATI:

- il decreto n. 126 in data 14.07.2015 con il quale si è preso atto della costituzione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Torre d'Isola, Casanova Lonati e Santa Giuletta (PV), il cui capo convenzione risulta essere il Comune di Torre d'Isola (PV), di classe IV[^], e la cui scadenza risulta stabilita alla data del 31.12.2015;
- il decreto n. 248 in data 30.12.2015 con il quale si è preso atto della proroga della convenzione di segreteria tra i Comuni di Torre d'Isola, Casanova Lonati e Santa Giuletta (PV) dal 01.01.2016 e fino al 29.02.2016, il cui capo convenzione risulta essere il Comune di Torre d'Isola (PV), di classe IV[^], ed il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione di segreteria risulta essere di classe IV[^];

Email: alboregionelombardia@interno.it



Prefettura di Milano
Allo Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Lombardia

- il decreto 29 in data 29.02.2016 con il quale si è preso atto della proroga della convenzione di segreteria tra i Comuni di Torre d'Isola, Casanova Lonati e Santa Giuletta (PV) fino al 31.03.2016, il cui capo convenzione risulta essere il Comune di Torre d'Isola (PV), di classe IV[^], ed il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione di segreteria risulta essere di classe IV[^];

VISTI gli atti d'ufficio e considerato che la segreteria convenzionata di cui trattasi è già coperta da segretario titolare nella persona della dott.ssa Maria Cristina Leone;

VISTE le deliberazioni consiliari n. 9 in data 30.03.2016 del Comune di Torre d'Isola, di classe IV[^], n. 7 in data 31.03.2016 del Comune di Santa Giuletta, di classe IV[^], e n. 8 in data 24.03.2016 del Comune di Casanova Lonati, di classe IV[^], con le quali gli Enti hanno deliberato di prorogare la convenzione di segreteria fino al 30.04.2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 150 del 15 luglio 1999, in tema di procedimento per la nomina dei segretari comunali e provinciali;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia n. 135 del 29 maggio 2000 e n. 164 del 27 luglio 2000, in materia di convenzioni di segreteria;

VISTI:

- la Legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 7, comma 31 - ter (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 - Supplemento Ordinario n. 174) di soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari CC. PP.;
- la disposizione del Ministero dell'Interno n. 7116/m/1(7) Ufficio Affari Territoriali del 31.07.2010, con cui si dispone che la continuità delle funzioni attribuita all'Agenzia è garantita, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali "Ex Ages";
- l'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, che detta disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, nelle more dell'istituzione dell'apposita Sezione Speciale nell'ambito del Dipartimento Affari Interni e Territoriali;
- il provvedimento n. 0032256 in data 28 aprile 2014 del Prefetto pro tempore di Milano con il quale il Vice Prefetto Aggiunto dott.ssa Giuseppa Massa è stata delegata all'adozione degli atti e dei provvedimenti relativi alla gestione dei segretari comunali e provinciali iscritti presso la Sezione Regionale dell'Albo;

DECRETA

Di prendere atto della proroga della convenzione di segreteria tra i Comuni di **TORRE D'ISOLA/ CASANOVA LONATI/SANTA GIULETTA (PV)** sino al **30.04.2016**, il cui capo convenzione risulta essere il Comune di Torre d'Isola (PV), di classe IV[^], ed il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione di segreteria risulta essere di classe IV[^].

La dott.ssa Maria Cristina Leone resta confermata nella titolarità della predetta Sede di segreteria convenzionata.



Prefettura di Milano
Albo Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Lombardia

Ai sensi della circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015 del Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, fatta salva l'erogazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del C.C.NL. di categoria, la retribuzione di posizione del segretario convenzionato dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune capofila.

Il Vice Prefetto Aggiunto

(Massa)
Am

MS